

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1994

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia

(94/457/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 M, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Comunità e l'Australia stanno conducendo programmi di ricerca specifici in settori d'interesse comune;

considerando che, in base all'esperienza acquisita nel quadro dell'accordo tra il governo dell'Australia e la Commissione delle Comunità europee in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato il 12 novembre 1986, entrambe le parti hanno espresso l'intenzione di istituire un contesto più formale di collaborazione scientifica e tecnologica;

considerando che con la sua decisione del 21 maggio 1992 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità e l'Australia;

considerando che la Comunità europea e l'Australia prevedono di trarre reciproci vantaggi da tale cooperazione;

considerando che, fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato, l'accordo e qualsiasi azione condotta a titolo dello stesso non pregiudicheranno in alcun modo i poteri degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con

l'Australia nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo e di concludere, se del caso, accordi a tale scopo;

considerando che questo accordo è stato firmato a nome della Comunità il 23 febbraio 1994, a Canberra;

considerando che è opportuno approvare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alle notifiche di cui all'articolo 11.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

⁽¹⁾ GU n. C 181 del 3. 7. 1993, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 315 del 22. 11. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 304 del 10. 11. 1993, pag. 3.